

Comune di Civita Castellana

(Provincia di Viterbo)



REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUZIONE CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 15 DIC. 2015

ARTICOLO 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento adottato, in conformità al disposto di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) e f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Civita Castellana del Canone di Concessione Patrimoniale Non Ricognitorio (in breve CCNR) previsto e disciplinato dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il CCNR, che ha natura di entrata patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa. Esso individua la funzione di corrispettivo, quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico.

3. Il CCNR si differenzia dal canone ricognitorio che rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione e la cui quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

4. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009 (prot. 1779/09 – OGGETTO: *Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.*) il CCNR è dovuto anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.

ARTICOLO 2

CONCESSIONI

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione (rivalutabile di anno in anno con apposita deliberazione) o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si conformano (e verranno, quindi, opportunamente modificate con espressa indicazione dell'adeguamento ISTAT, come previsto dal successivo art. 10 del presente regolamento, per gli anni successivi all'anno in cui il presente regolamento entra in vigore), alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché dei regolamenti applicabili in materia.
5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Formano parte integrante del presente regolamento, l'**allegato A)**, che regola le tariffe da applicare per ogni fattispecie di occupazione, determinate con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e l'**allegato B)**, che regola la suddivisione e la classificazione delle strade.

ARTICOLO 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del CCNR, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono classificate, come previsto in dettaglio nell'**allegato B)** in n. 2 categorie, in ordine crescente di rilevanza, come segue:

1. strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria (minore rilevanza)
2. strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria (maggiore rilevanza)

ARTICOLO 5 CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento del canone concessorio non ricognitorio (CCNR), in base alle prescrizioni e ai criteri di cui al comma 8, art. 27 del citato Decreto Legislativo n. 285/1992.

2. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed avuto riguardo ai criteri di cui art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 1992 n. 285, può modificare annualmente, in via generale, salvo quando previsto dal superiore articolo 3 in ordine alle modifiche dei titoli concessori già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa del CCNR, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.

3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, annualmente aggiornate in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

ARTICOLO 6 TERMINE DI PAGAMENTO

1. Il termine per il pagamento del CCNR scade, per ciascun anno solare, il 30 gennaio, fatto salvo il termine di cui *infra* all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.

2. E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per tutti coloro che occupano il suolo pubblico rilevante ai fini del presente regolamento (art. 27 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992), di dichiarare al Comune, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata A/R ovvero pec (comune.civitacastellana@legalmail.it), entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la propria volontà di provvedere alla rimozione dell'occupazione (legittima ovvero abusiva). In tal caso il CCNR non sarà dovuto, purché la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni di legge, venga ultimato entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio della predetta comunicazione. Dell'ultimazione dei lavori di rimozione l'occupante dovrà darne comunicazione al Comune, secondo una delle modalità sopra indicate, entro il termine di 10 giorni dall'effettiva ultimazione della rimozione dell'occupazione. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'eventuale debenza, per la medesima occupazione che si intende rimuovere, di altre somme dovute, per il periodo anteriore alla rimozione, in favore dell'Amministrazione Comunale, per causali diverse dal CCNR.

ARTICOLO 7
CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA
A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. La superficie da assoggettare al CCNR si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Per le concessioni per attraversamenti sotterranei o aerei le tariffe sono calcolate per unità di lunghezza adottando i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime:

- a) tubi e condotte interrato: viene considerata la superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro;
- b) elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei: viene considerata la superficie definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.

2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del CCNR.

ARTICOLO 8
TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE
A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Sono assoggettate al CCNR, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le seguenti tipologie, in dettaglio indicate nell'allegato A, di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilevanti ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Decreto legislativo n. 285/1992, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio:

1. attraversamenti sotterranei o aerei relativi ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
2. pubblicità su strade o in vista di strade;
3. accessi in genere;
4. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Criterio residuale di classificazione della tipologia di occupazione: qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'**allegato A**), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

3. Ai fini del presente regolamento, per occupazioni permanenti si intendono comunque, ma non esclusivamente, quelle relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione effettuate mediante:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
- b) linee telefoniche sotterranee;
- c) condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;
- d) linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;
- e) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- f) tralicci di elettrodotto;
- g) occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili.

ARTICOLO 9 VALORE DELL'OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'**allegato A)** al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- m² = metri quadrati
- m = metri lineari
- cad. = cadauno

ARTICOLO 10 TARIFFA

1. La tariffa di riferimento, per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'**allegato A)** al presente regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo ai sensi del comma 2 dell'art. 5, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

2. La tariffa di cui all'**allegato A)** è determinata anche in base agli effettivi oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

ARTICOLO 11
CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO

1. L'importo dovuto a titolo di CCNR viene determinato sulla base della tariffa allegata, salvo quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3 e dall'art 10 del presente regolamento, avuto riguardo ai criteri di determinazione previsti dall'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992.
2. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009, il CCNR è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione e il relativo importo è detratto da quest'ultima.

ARTICOLO 12
AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del CCNR le seguenti tipologie di occupazione:
 1. pubblicità su strade o in vista di strade;
 2. accessi in genere;
 3. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.
2. Le domande di agevolazione, riduzione o esenzione dal pagamento del CCNR, ove previste, eccetto quelle previste al comma 1, non subordinate a domanda da parte dell'utente e ad istruttoria, dovranno essere inoltrate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione degli avvisi di scadenza, con allegata la necessaria documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, riduzione o esenzione, fatto salvo il termine di cui *infra* all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.
3. Il Comune provvederà all'istruttoria della domanda, ove ricevuta nei termini di cui al comma che precede, entro 30 dal ricevimento, provvedendo a comunicare all'istante, entro il predetto termine, l'esito (accoglimento o rigetto) dell'espletata istruttoria.

ARTICOLO 13
PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI
DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il CCNR può essere riscosso dal comune nei termini e nei modi previsti dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente Locale.
2. Per il primo anno di occupazione il CCNR è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del CCNR, il Comune o, per suo conto,

l'eventuale soggetto gestore dell'entrata, invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La comunicazione dell'avviso è effettuata nei termini e secondo le modalità di legge.

4. La comunicazione dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

5. Per l'omesso o parziale pagamento del CCNR si applica, in ogni caso, a cura del Comune, la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs n. 285/1992.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune o all'eventuale soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

ARTICOLO 14 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

3. Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al CCNR si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del CCNR dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune nei termini ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 15 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute in virtù delle disposizioni del presente regolamento e non pagate avviene in conformità alle modalità previste dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente locale.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune e avranno effetto in base a quanto disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. In sede di applicazione per l'anno 2016, il termine per il pagamento del CCNR è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, al 30 aprile 2016.

4. In via transitoria, in sede di applicazione per l'anno 2016, i termini per la presentazione di domande di agevolazione / riduzione / esenzione di cui all'art. 12, sono fissati al 31 marzo 2016.

5. L'art 14 del presente regolamento, relativo alle occupazioni abusive, non si applica per le occupazioni presenti sulle strade alla data di approvazione del presente regolamento.

6. In ossequio ai principi di amministrazione trasparente il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre al fine di consentirne, nel modo più efficace possibile, l'intelligibilità da parte dei soggetti interessati, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, provvederà ad inoltrare a tutti i soggetti, già titolari di titolo concessorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una nota esplicativa sull'entrata patrimoniale (CCNR) oggetto del presente regolamento.